

Roma, 29 agosto 2014

Alle Aziende Speciali Farmaceutiche, agli
Enti, Consorzi e Società Associate

Ai Servizi Farmaceutici Comunali
Associati

Loro sedi

Circolare 54

Oggetto: Obbligo assicurativo per gli esercenti le professioni sanitarie.

La presente per rammentare che dal 15 agosto u.s. è entrato in vigore per gli esercenti le professioni sanitarie l'obbligo di dotarsi di idonea copertura assicurativa.

Come è noto, l'art. 3 del D.L. 158/2012, convertito, con modificazioni, dalla L.189/2012, ha previsto l'adozione di un regolamento che disciplini le procedure ed i requisiti minimi ed uniformi per l'idoneità dei relativi contratti, al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa dei professionisti sanitari; tale regolamento risulta, tuttavia, ancora in fase di predisposizione e non è possibile prevederne la data di pubblicazione.

In ogni caso, la mancata adozione del suddetto regolamento non fa venir meno l'obbligo assicurativo per i professionisti, che sono liberi di negoziare singolarmente la propria polizza, scegliendo le condizioni più idonee alla propria situazione personale.

E' importante evidenziare che la legge 114/2014 pubblicata in G.U. il 18.08.2014 (conversione con modificazioni del D.L. 90/2014 – *Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*) ha sancito che, i professionisti sanitari dipendenti di struttura o ente privato operante in regime autonomo o accreditato con il SSN e a ciascuna struttura o ente che, a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi - tra cui rientrano, tra gli altri, anche le farmacie e le parafarmacie - non sono tenuti a stipulare in prima persona una polizza assicurativa, ma devono essere assicurati con onere a carico del proprio datore di lavoro.

In attesa di poter fornire chiarimenti definitivi ricordiamo che il nuovo CCNL ASSOFARM già prevede al comma 2 dell'art. 30 l'obbligo di assicurazione dipendenti per "RC professionale" che, al momento, pare idoneo ad adempiere a tale obbligo (fatta salva la verifica di coperture e massimali nel momento in cui sarà disponibile il regolamento attuativo)

In attesa di fornire ulteriori indicazioni porgiamo cordiali saluti.

Il Presidente
Dr. Arch. Venanzio Gizzi

Associata a Cispel – Confederazione Italiana Servizi Pubblici Economici Locali

Associata a Federsalute – Membro dell'Unione Europea Farmacie Sociali

00184 Roma – Via Nazionale, 172 – Tel. 06.4872117 – 06.48913549 – Fax 06.48976639

E-mail: assofarm@assofarm.it – Cod. Fisc. 97199290582